

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 306

45° anno

10 dicembre 2002

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2002/C 306/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 3,25 % al 1° dicembre 2002 — Tassi di cambio dell'euro .....	1
2002/C 306/02	Avviso relativo al dazio antidumping in vigore sulle importazioni nella Comunità di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America: modifica della ragione sociale di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping .....	2
2002/C 306/03	Conclusione del memorandum d'intesa con la Lituania sulla sua partecipazione ai programmi comunitari Media Plus e Media-Formazione .....	2
2002/C 306/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3040 — CapVis/Quadriga/Zellweger Uster) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	3
2002/C 306/05	Comunicazione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987 relativa al caso COMP/A/38.477/D2 — British Airways/SN Brussels Airlines <sup>(1)</sup> .....	4
	<i>II Atti preparatori</i>	
	.....	
	<i>III Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
2002/C 306/06	Invito a presentare proposte — per azioni nei paesi in via di sviluppo (PVS) da attuare mediante cofinanziamento con le ONG europee operanti nel settore dello sviluppo, pubblicato dalla Commissione europea .....	6

IT

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

**Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento <sup>(1)</sup>:**

**3,25 % al 1° dicembre 2002**

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(2)</sup>**

**9 dicembre 2002**

(2002/C 306/01)

**1 euro =**

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0093	LVL	lats lettони	0,6021
JPY	yen giapponesi	123,65	MTL	lire maltesi	0,4153
DKK	corone danesi	7,4267	PLN	zloty polacchi	3,9928
GBP	sterline inglesi	0,6393	ROL	leu rumeni	34013
SEK	corone svedesi	9,0655	SIT	tolar sloveni	229,87
CHF	franchi svizzeri	1,4737	SKK	corone slovacche	41,735
ISK	corone islandesi	85,22	TRL	lire turche	1582000
NOK	corone norvegesi	7,308	AUD	dollari australiani	1,7927
BGN	lev bulgari	1,9528	CAD	dollari canadesi	1,5752
CYP	sterline cipriote	0,57307	HKD	dollari di Hong Kong	7,8712
CZK	corone ceche	31,08	NZD	dollari neozelandesi	2,0052
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,781
HUF	fiorini ungheresi	236,36	KRW	won sudcoreani	1218,73
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	9,2417

<sup>(1)</sup> Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

<sup>(2)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Avviso relativo al dazio antidumping in vigore sulle importazioni nella Comunità di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America: modifica della ragione sociale di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping**

(2002/C 306/02)

Le importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1603/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La Dow Chemical Company, una società con sede negli Stati Uniti le cui esportazioni di etanolamina nella Comunità sono soggette, in forza del suddetto regolamento, a un'aliquota individuale del dazio antidumping pari a 69,40 EUR per tonnellata, ha informato la Commissione del cambiamento della propria ragione sociale in Ineos LLC. L'impresa ha chiesto alla Commissione di confermare che tale cambiamento non pregiudichi il suo diritto di beneficiare dell'aliquota individuale ad essa applicata sotto la precedente ragione sociale di Dow Chemical Company.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite, dalle quali risulta che nessuna attività dell'impresa connessa alla produzione, vendita ed esportazione di etanolamina risente della modifica di ragione sociale. La Commissione conclude pertanto che tale modifica non influisce in alcun modo sulle conclusioni del regolamento (CE) n. 1603/2000. Dal momento che la situazione non è cambiata in maniera sostanziale, il riferimento alla Dow Chemical Company di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1603/2000 s'intende alla società Ineos LLC, 21225A Louisiana Highway 1, PO Box 718, Plaquemine, Louisiana 70765-0718, Stati Uniti d'America.

Il codice addizionale TARIC A145, già attribuito in precedenza alla Dow Chemical Company, si applica alla Ineos LLC.

---

<sup>(1)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 1.

---

**Conclusione del memorandum d'intesa con la Lituania sulla sua partecipazione ai programmi comunitari Media Plus e Media-Formazione**

(2002/C 306/03)

Il 29 novembre 2002, è stato firmato il memorandum d'intesa tra la Commissione europea, in rappresentanza della Comunità europea, e il governo della Lituania sulla partecipazione della Lituania ai programmi comunitari Media Plus e Media-Formazione.

Il testo integrale del memorandum d'intesa, in inglese, figura nella seguente pagina web:

[http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/enlarg\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/enlarg_en.html)

---

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.3040 — CapVis/Quadriga/Zellweger Uster)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 306/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 3 dicembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Con tale operazione le imprese CapVis, Svizzera, e Quadriga, Regno Unito, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Zellweger Uster Switzerland, mediante acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - CapVis: società di investimento,
  - Quadriga: fondo di investimento,
  - Zellweger Uster: produzione di apparecchiature e sistemi elettronici di monitoraggio e di misurazione per la produzione tessile.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 <sup>(3)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3040 — CapVis/Quadriga/Zellweger Uster, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Direzione B — Task Force Concentrazioni  
J-76  
B-1049 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

**Comunicazione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987 <sup>(1)</sup> relativa al caso COMP/A/38.477/D2**

**British Airways/SN Brussels Airlines**

(2002/C 306/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**1. Domanda presentata dalle compagnie aeree British Airways (in appresso BA) e SN Brussels Airlines (in appresso SN)**

Con lettera del 25 luglio 2002, BA e SN hanno notificato alla Commissione una serie di accordi di cooperazione e richiesto un'attestazione negativa a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, o in alternativa un'esenzione in base all'articolo 5 dello stesso regolamento.

**2. Contenuto essenziale degli accordi**

In linea generale le parti intendono instaurare una forma di cooperazione sulle rispettive reti per quanto concerne la fissazione dei prezzi, gli orari e la capacità. Le parti ritengono che tale cooperazione sia particolarmente importante sulla tratta Londra-Bruxelles, attraverso la quale i passeggeri SN accederanno alla rete BA da Londra. Lo stesso vale per quel che riguarda le rotte regionali tra il Regno Unito e Bruxelles, che daranno ai passeggeri accesso alle destinazioni africane di SN.

Oltre ad un accordo di alleanza, che funge da accordo quadro di cooperazione generale tra di loro, le parti hanno concluso i seguenti accordi:

- un *accordo di code sharing*, che consente a ciascuna parte di apporre il proprio codice di volo su alcuni dei voli gestiti dall'altra parte. In primo luogo le parti gestiranno voli in code sharing sulla tratta Londra-Bruxelles, ed hanno concordato in linea di principio di effettuare voli in code sharing su altre rotte tra il Regno Unito e Bruxelles. In futuro le parti potranno prendere in considerazione la possibilità di estendere i voli in code sharing ad altre rotte, in particolare per le cosiddette destinazioni «precedenti e successive»,
- un *accordo di ripartizione degli introiti*, che stabilisce il sistema di compensazione di ciascuna compagnia per il trasporto dei rispettivi passeggeri sui voli gestiti in code sharing.

Le parti sono inoltre in fase di trattativa per un accordo sul programma frequent flyer che regolamerà il reciproco accesso delle parti ai programmi frequent flyer ed alle sale d'attesa delle compagnie.

**3. Argomentazioni fatte valere dalle parti a sostegno della loro richiesta**

**3.1. Nessuna restrizione rilevante della concorrenza**

Le parti sostengono che gli accordi di alleanza non restringeranno in misura rilevante la concorrenza. Le reti e gli utenti delle parti sono in gran parte complementari, e sulla principale

rotta in cui si verifica una sovrapposizione, Londra-Bruxelles, i passeggeri continueranno ad avere la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni di trasporto, compreso l'Eurostar. Anziché eliminarla, l'alleanza accrescerà la concorrenza in Europa in quanto consentirà a SN di poter competere alla pari sia con le alleanze di rete (ad esempio Skyteam e Star), sia con le compagnie aeree economiche.

**3.2. Miglioramenti della fornitura dei servizi di trasporto aereo e promozione del progresso economico**

Le parti sostengono che le loro reti e categorie di clienti sono in gran parte complementari.

A differenza di BA, SN non serve alcuna destinazione in America o in Asia: le uniche rotte a lungo raggio della compagnia sono verso destinazioni africane, la maggioranza delle quali non hanno potuto essere servite da BA. SN è una compagnia aerea che offre un «servizio completo» e non fa parte di un'alleanza. SN deve offrire ai propri passeggeri l'accesso ad una rete globale a lungo raggio e BA è in grado di offrire questo servizio soprattutto attraverso lo hub dell'aeroporto londinese di Heathrow. Gli utenti SN di Bruxelles alimenteranno utilmente di clienti anche le reti BA, migliorandone così l'efficienza.

**3.3. I consumatori trarranno dei vantaggi dall'accordo di cooperazione**

Le parti sostengono che il trasporto dei passeggeri trarrà beneficio dall'alleanza nei seguenti settori:

- *scelta più ampia di destinazioni e collegamenti*: potendo accedere alla rete BA, i passeggeri SN godranno di una scelta più ampia di possibilità di trasporto a prezzi competitivi, e potranno inoltre utilizzare gli uffici BA di tutto il mondo per acquistare biglietti e ottenere informazioni. I passeggeri BA avranno dal canto loro facilitato l'accesso alle destinazioni africane di SN che BA non era in grado di servire direttamente,
- *code sharing*: i voli gestiti in code sharing con BA sulle rotte tra il Regno Unito e Bruxelles consentiranno a SN di offrire ai propri passeggeri un servizio migliore dal punto di vista della qualità, della comodità dei posti a sedere, della scelta dei pasti, ecc.,
- *migliore programmazione degli orari*: l'alleanza fornirà a BA ed a SN gli incentivi finanziari necessari per migliorare la programmazione sulle rotte tra il Regno Unito e Bruxelles, riducendo i tempi di attesa per le coincidenze dal Regno Unito verso le destinazioni della rete BA, e da Bruxelles verso le destinazioni africane di SN,

<sup>(1)</sup> GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1.

- *coubicazione e segnaletica*: le parti coordineranno inoltre l'assegnazione dei cancelli d'imbarco ed i servizi a terra per offrire un transito rapido agli aeroporti di Bruxelles e Heathrow. I passeggeri di voli gestiti in code sharing godranno di tempi di trasferimento e di attesa più brevi nelle coincidenze, nonché di servizi più efficienti di check-in ed assistenza a terra,
- *benefici derivanti dai programmi frequent flyer*: le parti porranno in essere degli accordi per consentire agli utenti di SN e BA di «guadagnare e smaltire» miglia sui reciproci voli. Allo scopo di offrire ai passeggeri un servizio qualitativamente migliore, le parti intendono esaminare anche la possibilità di condividere informazioni sul profilo degli utenti, comprese le preferenze circa i posti a sedere, la categoria a cui appartengono e la loro collocazione in ambito frequent flyer,
- *migliore servizio di biglietteria*: le parti collaboreranno per giungere all'introduzione di un servizio di biglietteria reciproco a beneficio dei rispettivi passeggeri, e per integrare i propri sistemi. Conseguentemente gli operatori BA potranno fornire un servizio celere e completo di biglietteria ad un passeggero il cui biglietto è stato emesso da SN (e viceversa). I passeggeri in possesso di biglietti soggetti a restrizioni potranno inoltre effettuare un cambiamento degli stessi e pagare la differenza dovuta presso qualsiasi punto vendita BA o SN,
- *sale d'attesa per i passeggeri delle due compagnie*: laddove sarà fattibile, le parti introdurranno un accesso reciproco alle sale d'attesa.

3.4. *L'accordo di cooperazione non impone alle parti restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo*

Secondo le parti l'alleanza è necessaria per consentire a SN di offrire ai propri passeggeri i vantaggi di una rete globale a lungo raggio.

Le parti sostengono che la cooperazione sulle rispettive reti in materia di fissazione dei prezzi, orari e capacità, è necessaria per reagire in forma dinamica ed efficace alle sfide del mercato,

consentendo ai passeggeri di beneficiare appieno del migliorato servizio offerto sulle reti combinate.

Un'efficiente cooperazione sulla rotta Bruxelles-Londra è indispensabile per permettere alle parti di offrire un adeguato servizio ai passeggeri in transito a prezzi vantaggiosi, garantendo pertanto ai passeggeri di SN l'accesso alla rete internazionale BA. Altrettanto indispensabile risulta essere la cooperazione sulle rotte regionali tra il Regno Unito e Bruxelles per ottimizzare l'accesso alle destinazioni africane ed europee di SN per i passeggeri britannici.

3.5. *L'accordo di cooperazione non offre alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza in una parte sostanziale di un qualsiasi mercato*

Le parti sostengono che gli accordi di alleanza non eliminano la concorrenza. Sulla rotta principale Londra-Bruxelles, i passeggeri continueranno ad avere la possibilità di scegliere tra molteplici soluzioni di trasporto, compreso l'Eurostar. Piuttosto che eliminarla, l'alleanza accrescerà la concorrenza in Europa in quanto consentirà a SN di poter competere alla pari sia con le alleanze di rete (ad esempio Skyteam e Star), sia con le compagnie aeree economiche.

#### 4. Conclusione

Dopo un primo esame la Commissione ha concluso che gli accordi in questione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, ma non si è ancora pronunciata in merito all'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87, la Commissione invita le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni in merito all'accordo di cooperazione tra BA e SN entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione a:

Commissione europea  
DG Concorrenza  
Unità D2 (trasporti)  
Ufficio J-70 2/236  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 296 98 12  
E-mail: Christine.Tomboy@cec.eu.int

## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

**per azioni nei paesi in via di sviluppo (PVS) da attuare mediante cofinanziamento con le ONG europee operanti nel settore dello sviluppo, pubblicato dalla Commissione europea**

(2002/C 306/06)

**1. Riferimenti di pubblicazione**

EuropeAid/114795/C/G.

— i paesi il cui HDI (indice di sviluppo umano) è superiore a 100 secondo la definizione riportata nella relazione del PNUD sullo sviluppo umano negli ultimi due anni;

**2. Programma e fonte di finanziamento**

Cofinanziamento con le ONG europee operanti nel settore dello sviluppo — Azioni nei paesi in via di sviluppo (PVS) — Linea di bilancio B7-6000.

2) progetti chiaramente rivolti ai gruppi svantaggiati e più vulnerabili negli altri PVS in cui sussistono gruppi consistenti di popolazione povera ed emarginata;

**3. Tipo di attività, area geografica e durata dei progetti****a) Tipo di attività**

I progetti ammissibili a un cofinanziamento nel quadro del presente invito a presentare proposte devono prefiggersi la riduzione della povertà mediante la concessione alle popolazioni svantaggiate dei PVS di un sostegno destinato a rispondere alle loro esigenze fondamentali, a migliorarne le condizioni di vita e a rafforzarne le capacità endogene di sviluppo.

Il cofinanziamento sarà accordato unicamente alle azioni che si baseranno su un'iniziativa dei partner locali nei PVS.

I progetti devono rientrare obbligatoriamente in uno dei seguenti settori prioritari:

- il sostegno ai processi di sviluppo sociale, umano ed economico sostenibili,
- il sostegno istituzionale e il potenziamento delle capacità delle strutture di sviluppo locali, in particolare le organizzazioni partner nei PVS.

**3) progetti che:**

— sostengono e promuovono l'instaurazione di un collegamento tra iniziative di ripresa economico-sociale e di sviluppo nei paesi che escono da una crisi dovuta a una calamità naturale o causata dall'uomo,

— vengono condotte in paesi colpiti da un conflitto e/o nei quali la cooperazione ufficiale della Comunità europea è sospesa, inesistente o ridotta.

**c) Durata dei progetti**

La durata di un progetto non può essere inferiore a 24 mesi né superiore a 60 mesi.

Per maggiori informazioni, cfr. le «Linee guida per i candidati» di cui al paragrafo 12.

**b) Area geografica**

Saranno considerate prioritarie le iniziative che soddisfano uno dei tre criteri seguenti:

1) progetti chiaramente incentrati sui gruppi svantaggiati e più vulnerabili nei seguenti paesi:

- i paesi meno avanzati (PMA) e i paesi a basso reddito che rientrano nella definizione riportata nell'elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal CAS (Comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'OCSE),

**4. Importo totale indicativo disponibile per il presente invito a presentare proposte**

120 milioni di EUR.

**5. Importo minimo e massimo degli aiuti non rimborsabili**

Vi sono diverse categorie di aiuti non rimborsabili, con importi variabili (cfr. le «Linee guida per i candidati» al punto I.1.3).

**6. Numero massimo degli aiuti non rimborsabili da assegnare**

220.

### 7. Ammissibilità: chi può presentare domanda?

I criteri di ammissibilità riguardano al tempo stesso le organizzazioni che possono chiedere un aiuto non rimborsabile, i loro partner, le azioni che possono beneficiare di un aiuto non rimborsabile e i tipi di costo che possono essere coperti dall'aiuto stesso.

Per maggiori informazioni, cfr. il punto 2.1 delle «Linee guida per i candidati» di cui al paragrafo 12.

### 8. Data provvisoria di notifica dei risultati del processo di aggiudicazione

Di norma, sei mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

### 9. Criteri di aggiudicazione

Si prega di fare riferimento al punto 2.3 delle «Linee guida per i candidati» di cui al paragrafo 12.

### 10. Formato del modulo di candidatura e informazioni da indicare

Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo di candidatura standard allegato alle «Linee guida per i candidati nell'ambito dell'invito a presentare proposte 2001» di cui al paragrafo 12, rispettandone rigorosamente il formato e le istruzioni. Per ogni domanda, il candidato deve accludere **un modulo originale firmato e tre copie**, nonché **una versione su sup-**

**porto informatico** (dischetto da 3,5" compatibile con MS Word 6 o precedente o RTF).

### 11. Termine per la presentazione delle candidature

La scadenza per il ricevimento delle domande per i progetti è fissata al **12 marzo 2003** alle ore 16:00 (ora di Bruxelles).

Tutte le candidature ricevute dalla Commissione europea a Bruxelles dopo lo scadere di questi termini, anche se il timbro postale reca una data anteriore alla scadenza, non saranno prese in considerazione.

### 12. Informazioni dettagliate

Informazioni dettagliate sul presente invito a presentare proposte sono contenute nelle «Linee guida per i candidati»; queste ultime, come pure il presente avviso, sono disponibili sul sito Internet di EuropeAid:

[http://europa.eu.int/comm/europeaid/index\\_it.htm](http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_it.htm)

Tutti i quesiti in merito al presente invito a presentare proposte vanno inviati per posta elettronica (compresi i riferimenti di pubblicazione del presente invito a presentare proposte di cui al paragrafo 1) al seguente indirizzo: EuropeAid-PVD@cec.eu.int. Tutti i candidati sono invitati a consultare regolarmente il sito Internet summenzionato prima dello scadere del termine per la presentazione delle candidature, poiché la Commissione provvederà a pubblicare i quesiti posti con maggiore frequenza («FAQ») e le relative risposte.

---